

Capitolo 20

Controllo societario e revisione alla luce del CCI. Questioni aperte per le PMI e proposte del CNDCEC

Patrizia Riva

Sommario: 20.1. Ruolo del controllo societario e della revisione. – 20.2. L'enfasi sulla vigilanza nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza. – 20.3. Le questioni aperte per le PMI. – 20.4. Le proposte del Gruppo di Lavoro Codice della Crisi del CNDCEC. – Bibliografia.

20.1. Ruolo del controllo societario e della revisione

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) ha riconosciuto l'importanza dei controlli societari ai fini della tempestiva rilevazione della crisi e dell'adozione delle misure idonee ad affrontarla: da un lato, è stato esteso l'obbligo di nomina dei relativi organi a un maggior numero di società, anche di minori dimensioni, e dall'altro sono stati previsti specifici obblighi di intervento a carico degli organi stessi. Tuttavia, la menzione degli organi di revisione nelle medesime norme che riguardano il controllo societario rischia di confondere i lettori meno attenti riguardo alla portata e alla necessità delle funzioni di controllo e di revisione. Tali norme sono rappresentate principalmente dall'art. 2477 c.c., sostituito dall'art. 379 del Codice, rubricato *Nomina degli organi di controllo*, e dall'art. 14 del Codice, rubricato *Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari*. L'art. 2477 prevede l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore per le società a responsabilità limitata che superano per due esercizi consecutivi uno dei parametri indicati ossia 4 milioni di ricavi o di attivo e 20 dipendenti.

L'art. 14 del Codice dispone l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa sia adeguato, se sussista l'equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi. Tale obbligo è posto a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e della società

di revisione, *ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni*. È quindi fondamentale comprendere quali siano le funzioni proprie di tali organi.

La revisione legale è stata introdotta dal D.Lgs. n. 39/2010 che ha attuato la Direttiva 2006/43/CE. Si tratta di un'attività distinta dalla vigilanza, tuttavia per le società non tenute alla redazione del bilancio consolidato essa può essere svolta dall'organo di controllo societario, e cioè dal collegio sindacale – o dal sindaco unico – se composto da revisori iscritti nell'apposito registro. Ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. n. 39/2010, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato. Si tratta della traduzione in lingua italiana dei principi di revisione internazionali *International Standards on Auditing* (ISA) emanati dall'*International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB), integrata con considerazioni specifiche nell'ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano. In base a tali principi professionali, la finalità della revisione contabile è l'espressione da parte del revisore di *un giudizio* in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Nell'ambito della propria attività, il revisore deve apprezzare la valutazione della direzione aziendale in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento per un periodo non inferiore a dodici mesi *dalla data di riferimento del bilancio*. Per poter identificare e valutare i rischi di errori significativi nel bilancio, il revisore deve acquisire, *nelle fasi preliminari* del proprio lavoro, una comprensione dell'impresa e del contesto in cui essa opera, inclusi gli aspetti del suo controllo interno rilevanti ai fini della revisione contabile.

Al collegio sindacale spetta il dovere, sancito dall'art. 2403 c.c., di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Tali doveri, brevemente illustrati di seguito anche alla luce delle norme di comportamento emanate dal CNDCEC, comprendono già quelli ora previsti dall'art. 14 del CCI, che sostanzialmente li ribadisce senza aggiungerne di nuovi se non in relazione ai nuovi istituti riguardanti la segnalazione e la composizione della crisi.

La vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto si sostanzia nel verificare la conformità degli atti e delle deliberazioni degli organi delle società alle norme di legge ed alle disposizioni dello statuto. Il collegio sindacale, nell'esercizio della propria attività, è tenuto a vigilare sul rispetto di tutte le norme statutarie, legislative e regolamentari che disciplinano il funzionamento degli organi della società ed i rapporti della stessa con gli organismi istituzionali. La vigilanza viene esercitata mediante: la rilevazione dell'esistenza di un'appropriata struttura organizzativa che consenta il rispetto delle norme e l'esecuzione degli adempimenti da esse previsti; l'acquisizione di informazioni dal soggetto incaricato della revisione legale, per gli aspetti di sua competenza; l'ottenimento di informazioni dagli amministratori, in occasione della partecipazione alle riunioni degli organi sociali o di altri incontri o a seguito di richieste specifiche; l'effettuazione di autonomi atti di amministrazione e controllo.

La vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione è attività rilevante i cui confini necessitano di attenta definizione. Al collegio sindacale non compete un controllo di merito sull'opportunità e la convenienza delle scelte di gestione degli amministratori, bensì la verifica degli aspetti di legittimità delle scelte stesse. La vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione si sostanzia nel verificare la conformità delle scelte di gestione ai generali criteri di razionalità economica, senza valutare l'opportunità gestionale della scelta. Il collegio sindacale, anche tramite la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione, ovvero sulla base delle informazioni assunte o ricevute dagli amministratori o dal soggetto incaricato della revisione legale, vigila che gli amministratori osservino l'obbligo della diligenza nell'espletamento del loro mandato disposto dall'art. 2392 c.c. La vigilanza sul comportamento diligente degli amministratori non riguarda il merito delle loro scelte di gestione, bensì solo il modo in cui esse sono state compiute. Pertanto, i sindaci devono avere cognizione del corretto procedimento decisionale degli amministratori e non effettuare la verifica della bontà e convenienza dell'operazione. Tuttavia, i sindaci, nel vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, devono accertare che gli amministratori non compiano operazioni: estranee all'oggetto sociale; in cui essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi; manifestamente imprudenti o azzardate; che possano compromettere l'integrità del patrimonio sociale e la continuità dell'attività aziendale; volte a sopprimere o modificare i diritti attribuiti dalla legge o dallo statuto ai singoli soci; in contrasto con le deliberazioni assunte dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione. In conclusione, gli obiettivi dell'attività di vigilanza sulla "corretta amministrazione" consistono: nell'accertamento del comportamento degli amministratori, ai quali è richiesto di agire con la diligenza propria dell'incarico ricevuto; nel controllo che la struttura organizzativa sia idonea a effettuare le operazioni da intraprendere; nella verifica in ordine all'adeguatezza del patrimonio e delle risorse sociali in relazione alle operazioni aziendali; nella verifica che il grado di indebitamento sia sostenibile.

Infine, l'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile è responsabilità degli amministratori, mentre è del Collegio Sindacale la responsabilità di vigilare su tale adeguatezza e sul suo funzionamento. Con l'espressione "*assetto organizzativo*" s'intende il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità. Il sistema amministrativo e contabile è quella parte del sistema di controllo interno aziendale che si prefigge di fornire una ragionevole sicurezza circa l'attendibilità delle informazioni di bilancio. I requisiti di adeguatezza di una struttura organizzativa aziendale, condizione necessaria per un buon sistema di controllo interno, riguardano principalmente: la conformità alle dimensioni della società, alla natura e modalità di perseguimento dell'oggetto sociale; la chiara identificazione delle linee di responsabilità nell'organigramma aziendale; la documentazione di direttive e procedure aziendali e la loro effettiva conoscenza da parte degli addetti alle specifiche mansioni; l'adeguata competenza del personale addetto a svolgere le funzioni assegnate. La vigilanza del collegio sindacale sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile richiede l'acquisizione di informa-

zioni dall'organo amministrativo e dal comitato di controllo e rischi, nonché dalla funzione di controllo interno, dall'organismo di vigilanza e dal soggetto incaricato della revisione legale mediante l'esame delle loro relazioni e gli incontri periodici. I sindaci segnalano agli amministratori e al soggetto incaricato della revisione legale gli eventuali punti di debolezza riscontrati nell'assetto organizzativo aziendale, sollecitando interventi correttivi e verificandone l'efficacia.

Ai fini dello svolgimento della propria attività il collegio sindacale, oltre all'effettuazione delle proprie periodiche riunioni e dei controlli suddetti deve assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee sociali e alle riunioni del comitato esecutivo. Il collegio sindacale è investito di autonomi poteri, consistenti principalmente: negli atti di ispezione e di controllo e nella richiesta di notizie agli amministratori (art. 2403-*bis* c.c.); nella convocazione degli organi sociali in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, ovvero qualora il collegio ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere (art. 2406 c.c.); nell'indagine sui fatti censurabili denunciati dai soci (art. 2408 c.c.); nella denuncia al tribunale in caso di fondato sospetto di gravi irregolarità compiute dagli amministratori (art. 2409 c.c.). In caso di cessazione di tutti gli amministratori, il collegio sindacale può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione (art. 2386 c.c.). Prescindendo dall'eventuale esercizio della revisione legale, l'attività di vigilanza del collegio sindacale comprende attività specificatamente previste dalla normativa, quali *il controllo dell'andamento generale della gestione e la prevedibile evoluzione*, nonché delle operazioni gestionali di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate (art. 2381 c.c.); l'espressione del parere sul compenso da riconoscere agli amministratori investiti di particolari cariche (art. 2389 c.c.); il controllo delle operazioni poste in essere dagli amministratori in situazioni di conflitto di interesse (art. 2391 c.c.); il controllo e l'attestazione dei limiti all'emissione di prestiti obbligazionari (art. 2412 c.c.); l'espressione del consenso all'iscrizione in bilancio, tra le immobilizzazioni immateriali, dei costi di impianto e ampliamento, dei costi di sviluppo aventi utilità pluriennale e dell'avviamento (art. 2426 c.c.); la formulazione della proposta motivata sul conferimento dell'incarico di revisione legale e l'espressione delle proprie osservazioni in caso di revoca del medesimo (art. 13, D.Lgs. n. 39/2010).

20.2. L'enfasi sulla vigilanza nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza

Con l'approvazione del Codice della Crisi il legislatore ha disposto la sistematica applicazione di alcuni istituti già esistenti nel sistema del diritto societario, ribadendo l'importanza ai fini della prevenzione della crisi e della tutela del patrimonio sociale, della solvibilità dell'impresa e degli interessi degli *stakeholder*. Da un lato, i controlli societari sono stati estesi a un numero di società molto maggiore mediante la riduzione dei limiti di attivo, ricavi e dipendenti il cui superamento richiede la nomina degli organi di controllo. Dall'altro, la previsione dell'utilizzo sistematico e periodico di indici patrimoniali e finanziari, precedentemente richiesto per la redazione del bi-

lancio annuale delle sole società di maggiori dimensioni dall'art. 2428 c.c. e dal D.Lgs. n. 139/2015, recepisce legislativamente l'importanza del controllo di gestione e dell'analisi periodica dei documenti contabili.

Come si può rilevare, l'obbligo di vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società e sulla consistenza del patrimonio e dell'indebitamento aziendali previsti dall'art. 14 del CCI rientra già fra i doveri previsti dal codice civile, precedentemente richiamati, in capo al collegio sindacale, il quale ne assume altresì le relative responsabilità. In tal senso, il CCI appare assolutamente coerente con il sistema esistente dei controlli societari. È altresì coerente con il sistema normativo dell'informativa contabile – quale strumento di valutazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa – la previsione di appositi indici, la cui definizione è demandata al CNDCEC, per valutare le prospettive di continuità aziendale e di solvibilità. L'utilizzo di indici economici, patrimoniali e finanziari è già previsto dai principi contabili per valutare la prospettiva della continuità aziendale, dal codice civile per una migliore comprensione della situazione e dell'andamento aziendali nonché dall'accordo di Basilea 2 per la valutazione del rischio di insolvenza delle imprese. Il rilievo attribuito dal CCI a tali indici ne rende ora obbligatoria la predisposizione anche da parte delle imprese di minori dimensioni, finora esonerate.

Il CCI, quindi, palesa una maggiore consapevolezza del legislatore nei confronti degli strumenti informativi e di controllo già inseriti nell'ordinamento societario a seguito della lunga e articolata evoluzione normativa. Da questo punto di vista, il CCI regola e standardizza l'utilizzo di tali strumenti di controllo che viene altresì reso obbligatorio nei confronti di un maggior numero di imprese, anche di minori dimensioni. L'attività richiesta al collegio sindacale non risulta quindi modificata rispetto a quella finora prevista dalla *best practice* rappresentata dalle linee guida emanate dal CNDCEC, che diviene anzi obbligatoria per legge, se non in relazione ai nuovi istituti previsti per la segnalazione e la composizione della crisi. La ribadita centralità del ruolo del collegio sindacale quale organo di controllo conferma la rilevanza strategica della funzione di vigilanza nel sistema delle società di capitali. La previsione dell'utilizzo di indici patrimoniali e finanziari sottolinea l'importanza del controllo di gestione e dell'analisi periodica dei documenti contabili per prevenire la crisi e per tutelare il patrimonio sociale, la solvibilità dell'impresa e gli interessi degli *stakeholder*. L'obbligo di verificare periodicamente la valutazione dell'equilibrio economico finanziario nel corso dell'esercizio e di segnalare immediatamente all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi rientra naturalmente nell'attività di vigilanza svolta dai sindaci, da esercitarsi con periodicità almeno trimestrale ai sensi del codice civile e in base alle norme di comportamento professionali attualmente in vigore.

Resta, invece, perplessità il fatto di prevedere queste specifiche attività di vigilanza anche in capo ai revisori “nell'ambito delle rispettive funzioni”. Infatti, il revisore come accennato *supra* non ha doveri né poteri di vigilanza né responsabilità solidale con gli amministratori, ma ha soltanto l'incarico di esprimere un giudizio corretto sull'attendibilità del bilancio annuale dopo aver acquisito ogni elemento probativo necessario a tale scopo. Fra gli elementi probativi è compreso l'accertamento del presupposto

della continuità aziendale, ma solo alla data del bilancio oggetto del giudizio. Oltretutto, la valutazione di informazioni contabili infra-annuali e prospettiche, sebbene prevista da altri principi professionali, esula dai principi di revisione applicabili nella revisione legale e non rientra nelle funzioni né è remunerata dal compenso spettante al revisore legale. Pertanto, l'intervento richiesto dal CCI, avente natura di vigilanza, risulta estraneo alle funzioni del revisore legale, delimitate con precisione dai principi di revisione.

20.3. Le questioni aperte per le PMI

Prima dell'approvazione del CCI, al rigoroso sistema di controlli previsto dal legislatore sfuggivano le numerose società a responsabilità limitata che non superavano due dei parametri relativi ai ricavi (8,8 milioni di euro), all'attivo (4,4 milioni di euro) e al numero di dipendenti (50 occupati in media durante l'esercizio) previsti dall'art. 2435-*bis* c.c. La trasparenza dell'informazione contabile fornita dalle società che non superavano tali parametri dimensionali risultava poi notevolmente compromessa dalla carenza informativa consentita nel bilancio abbreviato, che può omettere il rendiconto finanziario e non essere accompagnato dalla relazione sulla gestione.

Tale falla nel sistema dei controlli societari è stata ulteriormente allargata negli anni 2011 e 2012 a seguito delle modifiche all'art. 2477 c.c. approvate con procedura d'urgenza sotto la spinta dell'emergenza finanziaria, con il dichiarato scopo di ridurre gli oneri per le società. Ciò ha prodotto il prevedibile effetto di indebolire la disciplina del controllo societario consentendo alle società a responsabilità limitata, anche di rilevanti dimensioni, di sottrarsi alla vigilanza obbligatoria del collegio sindacale ovvero del sindaco unico.

A fronte di un modesto risparmio nei bilanci delle società interessate, è stata così pregiudicata l'applicazione generalizzata del sistema dei controlli che il legislatore aveva perfezionato nel corso di svariati anni a seguito di approfonditi dibattiti tecnici.

L'approvazione del Codice della Crisi segna invece un'apprezzabile inversione di rotta da parte del legislatore, che ora riconosce, a differenza di quanto avvenuto nel recente passato, che il beneficio atteso per l'intero sistema economico e sociale dalla migliore e più tempestiva gestione delle crisi connessa con la presenza degli organi di controllo è di gran lunga superiore al costo che le società devono sostenere per dotarsi di tali organi. Infatti, l'art. 2477 c.c. (ulteriormente modificato dalla Legge n. 55/2019), prevede l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore per le società a responsabilità limitata che superano per due esercizi consecutivi *uno solo* dei seguenti parametri: 4 milioni di ricavi o di attivo oppure 20 dipendenti. Inoltre, la previsione dell'utilizzo sistematico e periodico di indici patrimoniali e finanziari, precedentemente richiesto per la redazione del bilancio annuale delle sole società di maggiori dimensioni dall'art. 2428 c.c. e dal D.Lgs. n. 139/2015, recepisce legislativamente l'importanza del controllo di gestione e dell'analisi periodica dei documenti contabili.

Le nuove norme non risolvono, invece, l'ambiguità in materia di controllo societario sulle società a responsabilità limitata derivante dalle modifiche precedentemente

apportate all'art. 2477 c.c. Infatti, tale articolo rubricato “*Nomina degli organi di controllo*” dispone per le società a responsabilità limitata l'obbligo di nomina dell'organo di controllo “o” del revisore. Inoltre, come si è già ricordato, l'art. 14 del CCI pone a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e della società di revisione, *ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni*, l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo mantenga *costantemente* un adeguato assetto organizzativo dell'impresa, conservi l'equilibrio economico finanziario e valuti il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

Mentre per le società per azioni le funzioni e gli obblighi degli organi di vigilanza e di revisione sono chiare e distinte, per le società a responsabilità limitata la poco felice formulazione delle norme sopra richiamate richiede uno sforzo interpretativo per comprendere l'intenzione del legislatore.

Come precedentemente rilevato, l'obbligo di verificare periodicamente la valutazione dell'equilibrio economico finanziario nel corso dell'esercizio e di segnalare immediatamente all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi rientra nell'ordinaria attività di vigilanza svolta dai sindaci con periodicità almeno trimestrale. Al contrario, il revisore non ha doveri né poteri di vigilanza, né annuale né infrannuale, ma assume soltanto l'incarico di *esprimere un giudizio professionale* sulla conformità del bilancio d'esercizio alle disposizioni applicabili, dopo aver acquisito ogni elemento probativo necessario a tale scopo. Fra gli elementi probativi è sì compreso l'accertamento del presupposto della continuità aziendale, ma solo *alla data del bilancio* oggetto del giudizio. Oltretutto, la valutazione di informazioni contabili infrannuali e prospettive ai fini dell'elaborazione degli indicatori finanziari esula dai principi professionali applicabili nella revisione legale e non rientra nelle funzioni né è remunerata dal compenso del revisore legale.

Pertanto, un'interpretazione letterale dell'art. 2477 potrebbe indurre a pensare che le società a responsabilità limitata possano scegliere se dotarsi o meno dell'organo di vigilanza limitandosi a nominare il revisore, con ciò sottraendosi al monitoraggio periodico richiesto dall'art. 14 del Codice della Crisi. Tale tipo di controllo, avente natura di vigilanza, è infatti estraneo alle funzioni e non è compatibile con la tempistica dell'intervento del revisore legale, che sono rigorosamente delimitate dai principi di revisione. Tale paradossale risultato, che a parere di chi scrive è incompatibile con un'interpretazione sistematica della normativa, sarebbe evidentemente non coerente con le finalità complessive del Codice della Crisi e con le altre specifiche disposizioni che richiedono l'esercizio di entrambe le distinte attività di controllo e di revisione, a garanzia del corretto funzionamento del sistema societario e a tutela dell'intero sistema economico.

In base a una diversa interpretazione si potrebbe invece ipotizzare, in caso di mancata nomina dell'organo sindacale, l'esercizio da parte del revisore di funzioni parziali di vigilanza allo scopo di assicurare comunque il monitoraggio periodico *ex art.* 14 CCI. Tale interpretazione risulta ancora più problematica della precedente, sia dal punto di vista letterale sia sistematico. Infatti, come già ricordato, l'art. 14 prevede il mo-

monitoraggio da parte degli organi di controllo e del revisore “*nell’ambito delle rispettive funzioni*”, che per il revisore non comprendono la valutazione trimestrale del controllo interno, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria né della continuità aziendale. Inoltre, il revisore non ha l’incarico di svolgere la funzione di controllo propria dei sindaci ai sensi del codice civile, né le ulteriori funzioni previste dal Codice della Crisi; egli non partecipa alle riunioni degli organi sociali, non ha i poteri di intervento del sindaco e non assume le relative responsabilità. Pertanto, l’interpretazione di cui sopra richiede il conferimento *implicito* al revisore di un incarico parziale di vigilanza, non disciplinato dal codice civile né dai principi di revisione e non retribuito, senza assumere inoltre le relative responsabilità con il risultato di nominare un “sindaco dimezzato” per cercare di ottenere comunque un parziale monitoraggio ex art. 14 CCI finalizzato alla prevenzione della crisi.

Una terza interpretazione della normativa, di tipo sistematico, anche in considerazione dei ripetuti riferimenti del Codice della Crisi all’organo di controllo, porta a concludere che in assenza dell’organo sindacale e quindi dell’attività di vigilanza l’assetto organizzativo societario risulterebbe inadeguato e quindi non conforme alle finalità del Codice. Tale interpretazione appare di gran lunga la più preferibile. Infatti, come rilevato da numerosi commentatori, fra cui il Consiglio Nazionale del Notariato (Notizie n. 33), non vi è motivo per differenziare il sistema dei controlli delle Spa da quello delle S.r.l., poiché la necessità di entrambe le funzioni – vigilanza e revisione – dipende dai parametri dimensionali e non dai rapporti fra i soci, ed è correlata con le finalità di prevenzione della crisi. In caso di crisi, l’omessa nomina dell’organo sindacale potrebbe, pertanto, comportare l’omessa rilevazione infra-annuale e/o tempestiva della perdita della continuità aziendale, che costituisce secondo recente giurisprudenza una grave irregolarità suscettibile di essere denunciata al Tribunale ex art. 2409 c.c. (Tribunale Venezia, 6 febbraio 2019).

Infine, recentemente la giurisprudenza ha interpretato l’art. 2477 c.c. in modo ancora differente e a parere della scrivente di notevole interesse in quanto ribalta completamente la prospettiva sin qui considerata: il Tribunale di Bologna (23 maggio 2019)¹ e il Tribunale di Roma, Ufficio del Giudice del Registro delle Imprese (1° giu-

¹ Si legge nelle motivazioni con cui il Tribunale di Bologna R.G. n. 2328/2019 omologa lo statuto di una società a responsabilità limitata che ha previsto la possibilità di nominare esclusivamente l’organo di controllo societario e quindi il sindaco unico non iscritto nell’elenco dei revisori che: “non può dubitarsi che legittimamente troviamo qui prevista la facoltà per i soci di riservarsi la scelta fra le varie alternative consentite loro dal vigente sistema – composizione monocratica oppure collegiale, od altrimenti ‘organo di controllo e/o revisore (persona fisica e/o società di revisione)’, nonché indicazione del numero dei componenti dell’Organo di Controllo – nel momento di provvedere alle nomine con le relative delibere. (...) Nella S.p.A. la revisione legale dei conti – accanto al controllo sulla gestione – è obbligatoria, mentre così non è nella s.r.l., dove l’art. 2477 c.civ. lascia spazio all’autonomia statutaria, riconoscendo l’essenziale facoltà di scelta fra l’adozione di un Organo di Controllo, anziché di un Revisore. (...) Resta pur sempre una scelta rimessa alla società quella di optare per una soluzione estranea alla possibile semplificazione introdotta dall’art. 2477 c.civ. in tema di s.r.l., esperibile mediante *a) la nomina (almeno ordinariamente) facoltativa di un organo suscettibile di assumere il duplice ruolo ‘di controllo’ e ‘di revisore’; *b) la possibilità di designare un organo monocratico; *c) la possibilità di scegliere il tipo di attività (con-

gno 2020) hanno infatti stabilito che la società a responsabilità limitata può nominare *il solo organo di controllo societario* e non il revisore, in assoluta coerenza con la formulazione attuale della norma. Tale interpretazione presenta il vantaggio di essere maggiormente in linea con le finalità del CCI perché permette l'attività di vigilanza indispensabile per il funzionamento del sistema di allerta, ma diminuisce l'affidabilità del sistema informativo aziendale.

L'incertezza interpretativa sopra evidenziata deriva dal mancato ripristino del testo dell'art. 2477 in vigore prima delle improvvise modifiche del 2011 e 2012, che erano finalizzate a sottrarre le società a responsabilità limitata alla vigilanza dell'organo di controllo ma che oggi confliggono con le finalità del Codice della Crisi.

In attesa di auspicati chiarimenti ufficiali o correzioni normative, è consigliabile che gli organi amministrativi propongano, e i soci deliberino, la nomina sia dell'organo di vigilanza sia del revisore – le cui funzioni possono eventualmente essere riunite in capo all'organo sindacale, anche monocratico, per ridurre i costi – onde consentire il pieno funzionamento dei meccanismi di controllo societario previsti dal codice civile e dal Codice della Crisi.

20.4. Le proposte del Gruppo di Lavoro Codice della Crisi del CNDCEC

È senz'altro opportuno richiamare il fatto che il Gruppo di Lavoro Codice della Crisi d'Impresa del CNDCEC ha più volte evidenziato la necessità di un intervento normativo. In particolare, ciò è stato affermato con chiarezza nel documento accompagnatorio alla audizione parlamentare del Gruppo di lavoro Codice della Crisi d'Impresa *Atti del Governo N. 175, Contributo del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*² presentato nel luglio 2020 alla Camera dei Deputati, Seconda Commissione Giustizia.

Vi si legge infatti che solo il sindaco può intervenire avendo una visione *ex ante* delle criticità, lo fa con cadenza almeno trimestrale ed è quindi nelle condizioni di monitorare costantemente la situazione e di generare la necessaria dialettica interna con gli organi amministrativi così da ricercare soluzioni tempestive anche prima che la situazione diventi tale da richiedere l'innescio del procedimento d'allerta. Solo il sindaco, inoltre, esercitando il proprio potere di vigilanza, è chiamato a verificare l'im-

trollo sulla gestione o revisione legale dei conti). Non siamo di fronte ad una scelta ontologicamente incompatibile con i principi desumibili dall'ordinamento; basti osservare che nelle s.r.l. – ed ancora una volta, soltanto per esse – esiste la possibilità, accordata a ciascun socio dall'art. 2476 co. 2° c.c., di controllare i libri e documenti sociali, addirittura tramite professionisti di fiducia: sicché, gli strumenti a disposizione assicurano quindi – in tale tipo di società – un sistema di possibili 'controllo diffuso', che si può affiancare (od addirittura sostituire) a quello dell'Organo di Controllo".

² Il documento è liberamente scaricabile sul sito: https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/003/817/Consiglio_nazionale_dei_commercialisti_ed_esperti_contabili.pdf.

postazione di quegli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili che sono indispensabili, tra l'altro, per la costruzione di dati previsionali utili e quindi, a partire da questi, del *Debt Service Coverage Ratio*. Le funzioni del revisore si limitano, invece, all'espressione di un parere professionale sulla correttezza del bilancio che per definizione è consuntivo, e sono codificate dai principi di revisione recepiti legislativamente. Esse non sono in alcun modo assimilabili alle funzioni di vigilanza attribuite dal codice civile agli organi di controllo societario (v. artt. 2400 ss. per i sindaci). Il revisore, pertanto, in coerenza con i principi di revisione, interviene strutturalmente *ex post* alla fine dell'esercizio, dedica la propria attività all'esame dei dati contabili consuntivi e, al contrario del sindaco, non esercita le funzioni di controllo societario indispensabili per presidiare la situazione aziendale. In particolare, il revisore: – non partecipa ai consigli di amministrazione; – non vigila sulla gestione e sugli adeguati assetti; – non può esprimere pareri sulle situazioni contabili infrannuali (cfr. documento Assirevi 173); – non ha il potere, riconosciuto invece dal CCI al sindaco, di chiedere, ove ne ricorrano, i presupposti la liquidazione giudiziale. Il revisore non ha poteri sufficientemente incisivi per generare tempestivamente la necessaria dialettica interna. Intervendo a posteriori su dati consuntivi, non può pertanto che prendere atto degli effetti delle decisioni (o delle mancate decisioni) degli organi gestori e innescare la fase formale del processo di allerta. Ciò, è importante evidenziarlo, aumenta enormemente il rischio di falsi positivi.

Secondo il documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti è pertanto indispensabile che la previsione dell'art. 378 sia modificata prevedendo l'obbligatorietà della *nomina dell'organo di controllo E del revisore* (ossia *sostituendo la "O" attualmente prevista con la "E"*). Come si è visto, infatti, le due figure non sono affatto intercambiabili.

Questo non provoca un aumento dei costi sostanziale per le PMI. Da un lato non si può, infatti, assumere che il revisore si faccia carico delle nuove responsabilità e dei nuovi compiti previsti dal CCI senza compenso, in quanto ciò non sarebbe compatibile con i principi di revisione stessi perché ne risulterebbe minata l'indipendenza.

Dall'altro, è opportuno ricordare che il codice civile già prevede che il sindaco possa svolgere anche le funzioni di revisore (mentre non prevede il contrario), quindi con costi sostanzialmente equivalenti, recependo la modifica suggerita si avrebbe un unico controllore, ma questo sarebbe dotato dei poteri di vigilanza e di controllo contabile necessari per far sì che le aziende siano prontamente dotate degli opportuni assetti utili al procedimento di allerta. Infatti, per effetto del rinvio alle disposizioni previste per le S.p.A. contenuto nel comma 5 dell'art. 2477 c.c., non oggetto di modifica, si applicherebbe automaticamente l'art. 2409-*bis* c.c. che prevede la possibilità per il sindaco di esercitare la revisione legale nelle situazioni ivi previste, consentendo così alle società di minori dimensioni di optare per la nomina di un unico soggetto che svolga entrambe le funzioni.

Quindi, lo si ripete a sostanziale parità di costi, il soggetto avrebbe tutti i poteri necessari per il perseguimento delle finalità dell'allerta. Se si chiedesse al revisore di dare l'allerta nei fatti gli si chiederebbe impropriamente di *"fare il sindaco"*. Pertanto, con la sola modifica della congiunzione "O" nella congiunzione "E" (sia nel primo, sia

nell'ultimo capoverso del comma 1 del modificando art. 2477 c.c.) si rafforzerebbe enormemente sia il meccanismo di controllo sulle società a responsabilità limitata, che è strumentale alla prevenzione delle crisi, sia la qualità della base informativa su cui gli organi di amministrazione e di controllo sono chiamati a basare le proprie decisioni. Il documento conclude dando atto del fatto che la proposta, probabilmente a causa dei timori di aumento dei costi a carico delle imprese, non è stata purtroppo ad oggi recepita.

Bibliografia

- Associazione fra le Società Italiane per Azioni (2016), *Il nuovo quadro comunitario e nazionale in tema di revisione legale*.
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (2015), *Linee guida per il sindaco unico*.
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (2015), *Principi di comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate*.
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Gruppo di lavoro Codice della Crisi d'Impresa (2020), *Atti del Governo N. 175, Contributo del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*, Audizione alla Camera dei Deputati, Seconda Commissione Giustizia.
- Consiglio Nazionale del Notariato (2019), *Notizie n. 33*.
- Difino M. (2009), *Crisi economica e continuità aziendale nell'informativa di bilancio*, Journal of Investor Relations, anno VIII, n. 2.
- Difino M., Riva P. (2019), *Controllo societario e revisione nel Codice della crisi d'impresa*, Il Fallimentarista, portali tematici Giuffrè Francis Lefebvre.
- Difino M., Bernardi D. Martinotti P. (2011), *Il controllo di qualità della revisione legale dei conti*, Egea, Milano.
- IFAC SMP Committee (2007), *Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small – and Medium-sized Entities*.
- International Auditing and Assurance Standards Board (2018), *Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, other Assurance, and Related Services Pronouncements*.
- International Federation of Accountants (2018), *Guide to Using ISAs in the Audits of Small – and Medium-Sized Entities SMEs*, 4th ed.
- Marchi L. (2019), *Revisione aziendale e sistemi di controllo interno*, Giuffrè, Milano.
- Marchi L., D'Onza G. (2019), *La revisione del bilancio. Principi, metodi e procedure*. Giappichelli, Torino.
- Marchi L., Greco G. (2019), *Nuove prospettive su Governance, Audit Risk e Performance Management*, Giappichelli, Torino.
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Milano (2010), *La riforma della revisione legale in Italia*, I quaderni della Scuola di Alta Formazione.
- Riva P. (2020), *Ruoli di Corporate Governance. Assetti organizzativi e DNF*, Egea, Milano.